

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA "PRINCIPE DI NAPOLI" E NIDO INTEGRATO

Costituzione – Sede – Durata – Scopi

TITOLO I° IDENTITA' E FINALITA' DELLA SCUOLA

-----Art.1-----

E' costituita in Soave Vr l'Associazione per la gestione della Scuola dell'infanzia Paritaria e nido integrato di ispirazione cristiana Denominata Scuola d'Infanzia "Principe di Napoli."-----

-----Art.2-----

La Scuola è sorta nel 1876 per opera di Don Antonio Locatelli, con la collaborazione di tutta la comunità e il patrocinio di Sua maestà Umberto I° da cui prende la denominazione " Principe di Napoli" Lo scopo primario era l'accoglienza e la custodia dei bambini. Sin dall'inizio il servizio è stato svolto in collaborazione con le Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori di Vicenza. La scuola ha mantenuto inalterato il suo servizio didattico per tutti gli anni fino ad oggi. Progressivamente si è integrato al personale religioso il personale laico pur mantenendo sempre una chiara ispirazione cristiana.

-----Art. 3-----

La scuola si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione di una comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l'impegno di soddisfare un'esigenza sociale quale l'educazione. La scuola ha quindi lo scopo di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e del documento dell'Episcopato italiano del 1983 "La Scuola Cattolica oggi, in Italia".-----

-----Art.4-----

Saranno ammessi alla scuola, tutti i bambini nell'età prevista dalle leggi vigenti.-----

-----Art. 5-----

Saranno accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della direzione e su conforme parere medico, quando ciò si dovesse rendere necessario.-----

-----Art.6-----

La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dagli art. 36-38 del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.-----

-----Art.7-----

Ai bimbi, ospiti della scuola, è somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal comitato di gestione attraverso regolamento interno. A tal fine il comitato di gestione, nelle forme che riterrà più opportune solleciterà la collaborazione della comunità ecclesiale e della popolazione tutta, allo scopo di favorire la gestione della scuola.-----

-----Art.8-----

La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte. La scuola non persegue scopo di lucro. L'attività della scuola è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'istituzione scolastica a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.-----

-----Art. 9-----

Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario .-----

-----Art.10-----

Essendo l'edificio della scuola di proprietà della Parrocchia di San Lorenzo Martire di Soave, è stipulato un contratto di comodato tra questa e il comitato di gestione.-----

TITOLO II° ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

-----Art.11-----

Sono organi di dell'associazione: l'Assemblea, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Segretario-Tesoriere.-----

ASSEMBLEA

-----Art. 12-----

L'assemblea è costituita:-----

- a) dai genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci: ogni genitore può esprimere un solo voto.-----
- b) dai membri del comitato di gestione-----
- c) eventuali membri che hanno donato-----

-----Art. 13-----

L'assemblea è convocata dal comitato di gestione almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro il 30 aprile di ogni anno l'assemblea approva il bilancio ed il rendiconto finanziario dell'anno precedente. L'assemblea può essere convocata su domanda, firmata da almeno un quinto dei suoi membri. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.-----

-----Art.14-----

L'assemblea delibera:-----

- a) il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno; il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tali atti devono essere pubblicati all'albo dell'associazione;-----
- b) Gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall'art. 3;-----
- c) Le nomine, di sua competenza, dei componenti il comitato di gestione, scelti anche tra persone esterne all'assemblea. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere n. 2 preferenze. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e successivamente, di anzianità anagrafica;-----
- d) Le modifiche all'atto costitutivo e dello statuto proposte dal comitato di gestione;-----
- e) Tutto quanto ad essa demandato per legge e statuto.-----

-----Art.15-----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i componenti la stessa.E' ammessa una sola delega.-----

-----Art.16-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del comitato di gestione; in sua mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal comitato di gestione. Il Presidente nomina il Segretario; in caso contrario funge da segretario dell'Assemblea il Segretario-Tesoriere. In caso di votazioni il Presidente nomina n.2 scrutatori tra i membri dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell'Assemblea.-----

-----Art. 17-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di votanti con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.

COMITATO DI GESTIONE

-----Art. 18-----

Il comitato di gestione è composto da membri eletti:-----

- n. 5 genitori di cui 1 scelti anche tra persone esterne all'Assemblea:-----
- n. 1 genitore, rappresentante del Nido Integrato, che ha raggiunto il maggior numero di voti tra i candidati del Nido stesso.-----
- Sono di Diritto-----
- Il Parroco pro-tempore-----
- La Coordinatrice-----
- un Rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale-----

-----Art. 19-----

Il Comitato di gestione si unisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice, purchè sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

-----Art. 20-----

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

-----Art. 21-----

I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

-----Art. 22-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente, in sua assenza, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età

-----Art. 23-----

Spetta al Comitato di gestione:-----

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente all'interno del Comitato;-----
- b) eleggere il Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del comitato stesso;-----
- c) compilare i bilanci ed il rendiconto finanziario delle raccolte pubbliche di fondi da sottoporre al voto dell'Assemblea;-----
- d) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;-----
- e) provvedere alla gestione amministrativa;-----
- f) deliberare i regolamenti interni;-----
- g) deliberare le nomine del personale e determinarne i ruoli (coordinatore, docenti, educatrici, ausiliarie ecc.), stipulare contratti di lavoro e diramare convocazioni;-----
- h) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;-----
- i) regolare in genere gli affari che interessano la scuola.

-----Art. 24-----

E' facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell'attività didattica

PRESIDENTE

-----Art. 25-----

Spetta al Presidente:-----

- a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l'associazione;-----
- b) convocare le riunioni del Comitato;-----
- c) convocare e presiedere l'Assemblea;-----
- d) curare l'esecuzione delle delibere;-----
- e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato;-----
- f) stipulare le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato;-----
- g) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato.-----

SEGRETARIO-TESORIERE

-----Art. 26-----

Spetta al Segretario-Tesoriere:-----

- a) redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;-----
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;-----
- c) tenere la contabilità;-----
- d) emettere i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente al Presidente;-----
- e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente bancario.-----
- f) Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione (art. 23 lettera b), partecipa con voto consultivo.-----

TITOLO III°

PERSONALE

-----Art. 27-----

Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e del Consiglio didattico, sono fissati dal Regolamento organico, Coordinatori e insegnanti saranno scelti fra persone di provata moralità e competenza professionale. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale coordinante o insegnante e di servizio, nonché del metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi, dei regolamenti scolastici vigenti.-----

TITOLO IV°

CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO

VIGILANZA

-----Art.28-----

E' facoltà della F.I.S.M. di Verona, nella persona del suo presidente provinciale, di intervenire o su richiesta del Parroco o del Presidente della Scuola qualora si creino situazioni in contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3 (tre) 7 (sette) 8 (otto) 9 (nove), ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per gli alunni o la stessa F.I.S.M., sciogliendo il Comitato di Gestione. In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente Provinciale F.I.S.M. o da terza persona da egli designata, che ne curerà l'amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l'intervento suddetto.-----

PROBIVIRI

-----Art. 29-----

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e la Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia ed il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della F.I.S.M. Provinciale o da un suo delegato. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.-----

TITOLO V°

SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

-----Art. 30-----

Lo scioglimento dell' Associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall' assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguano analoghe finalità nel territorio comunale ovvero a fini di pubblica utilità.-----

SOAVE 10 DICEMBRE 2004

IL PRESIDENTE _____

IL SEGRETARIO _____